



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 26/07/2013

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 20

“Modifica all’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Modifica all’articolo 6 della legge regionale
4 dicembre 2006, n. 33

1. All’articolo 6, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), punto 2, della legge regionale 19 novembre 2012, n. 32, le parole: “e degli enti sportivi delle confessioni religiose” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Associazione nazionale San Paolo Italia (ANSPI) e degli enti sportivi delle altre confessioni religiose.”

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 luglio 2013

VENDOLA